



IGKG
CIFIC SCHWEIZ
SUISSE
SVIZZERA

Interessengemeinschaft Kaufmännische Grundbildung Schweiz
Schwanengasse 9 | 3011 Bern | +41 31 398 26 10 | info@igkg.ch | www.igkg.ch

Regolamento organizzativo dei corsi interaziendali

Impiegata/Impiegato di commercio
con certificato federale di formazione
pratica (CFP)



Contenuto

	Considerazioni generali	3
Art. 1	Informazioni generali	3
Art. 2	Organi	3
Art. 3	Comitato della CIFC Svizzera	3
Art. 4	Commissione dei CI (commissione di vigilanza)	3
Art. 5	Commissioni dei corsi	4
Art. 6	Conferenza delle commissioni dei corsi	4
Art. 7	Organizzazione, svolgimento e durata dei CI	4
Art. 8	Contenuti dei CI	5
Art. 9	Fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning)	5
Art. 10	Controlli delle competenze dei CI (CC-CI)	5
Art. 11	Costi dei corsi	5
Art. 12	Entrata in vigore	6
Allegato 1:	Concetto per le fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning) nei CI per impiegati di commercio CFP	7
Allegato 2:	Elenco degli strumenti volti a garantire la qualità dei CI	12



Considerazioni generali

La Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera (CIFIC Svizzera), fondandosi sulle basi

- ordinanza della SEFRI del 16 agosto 2021 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con certificato federale di formazione pratica (CFP),
- piano di formazione Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 30 giugno 2021,
- disposizioni esecutive della CIFIC Svizzera del 21 dicembre 2021 per la procedura di qualificazione con esame finale per Impiegata di commercio / Impiegato di commercio CFP,
- statuti della CIFIC Svizzera del 5 maggio 2020,

emana il presente regolamento organizzativo dei corsi interaziendali.

Art. 1 Informazioni generali

La CIFIC Svizzera è consapevole di dover provvedere alla garanzia e allo sviluppo della qualità dei propri corsi interaziendali (CI). In questo contesto garantisce la partecipazione alle misure di scambio e di garanzia della qualità in base al regolamento quadro della Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC) per i corsi interaziendali.

Art. 2 Organi

Il comitato della CIFIC Svizzera ha il compito della conduzione strategica e assume pertanto la funzione di commissione di vigilanza dei CI. Le organizzazioni che svolgono dei CI dispongono di una commissione dei corsi.

Art. 3 Comitato della CIFIC Svizzera

Il comitato della CIFIC Svizzera emana il regolamento organizzativo e il programma dei CI per gli impiegati di commercio CFP e gli impiegati di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del ramo di formazione e d'esame «Servizi e amministrazione» (S&A).

Art. 4 Commissione dei CI (commissione di vigilanza)

¹ Per i CI destinati agli impiegati di commercio CFP e agli impiegati di commercio AFC del ramo di formazione e d'esame S&A è prevista una commissione di vigilanza comune ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento organizzativo.

² La commissione di vigilanza provvede allo svolgimento uniforme dei corsi fondandosi sulle basi elencate nel paragrafo «Considerazioni generali» e sul presente regolamento organizzativo. In particolare svolge i compiti seguenti:

- a. definisce il formato di CI corrispondente per i corsi interaziendali;
- b. elabora i programmi dei corsi in base all'ordinanza sulla formazione, al piano di formazione e alle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;
- c. emana prescrizioni e raccomandazioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- d. coordina e sorveglia l'attività dei corsi;
- e. emana direttive in materia di qualità per i CI e ne garantisce l'attuazione;
- f. nell'ambito dell'attuazione dei nuovi atti normativi in materia di formazione, predispone la formazione continua dei responsabili dei CI;



g. presenta rapporto alla Commissione svizzera per lo sviluppo della professione e della qualità (CSSPQ) Impiegata/Impiegato di commercio CFP.

³ L'attività di segretariato della commissione di vigilanza è assunta dalla segreteria della CIFIC Svizzera.

Art. 5 Commissioni dei corsi

¹ Lo svolgimento dei CI è delegato alle commissioni dei corsi della CIFIC Svizzera. A tal fine la CIFIC Svizzera e le commissioni dei corsi stipulano un accordo di collaborazione.

² Le commissioni dei corsi si autocostruiscono ed elaborano un proprio regolamento organizzativo, inoltre garantiscono una rappresentanza equa dei Cantoni coinvolti e delle organizzazioni con cui le associazioni responsabili della CIFIC Svizzera collaborano attivamente.

³ Le commissioni dei corsi sono competenti per la pianificazione, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione dei corsi. In particolare svolgono i compiti seguenti:

- a. attuazione dei programmi dei corsi e dei contenuti prescritti dalla CIFIC Svizzera;
- b. elaborazione della pianificazione dei corsi;
- c. elaborazione e invio delle convocazioni;
- d. coordinamento e comunicazione con aziende e scuole professionali;
- e. preparazione dell'infrastruttura;
- f. reclutamento dei responsabili dei CI;
- g. assistenza, conduzione e sviluppo continuo dei responsabili dei CI;
- h. attuazione delle prescrizioni in materia di qualità della CIFIC Svizzera;
- i. garanzia della gestione delle assenze e dell'attuazione di norme disciplinari;
- j. garanzia della convenzione sulle prestazioni con i Cantoni;
- k. svolgimento e assegnazione delle note ai controlli delle competenze dei CI (CC-CI), compresa la registrazione nella BDEFT2.

⁴ Le commissioni dei corsi comunicano alla CIFIC Svizzera i propri membri e le loro funzioni, come pure le persone responsabili del coordinamento dei CI. La CIFIC Svizzera risp. la commissione di vigilanza è informata in base alle disposizioni dell'accordo di collaborazione tra la CIFIC Svizzera e le commissioni dei corsi. Le commissioni dei corsi si impegnano a rispondere per tempo in modo esaustivo alle domande della CIFIC Svizzera risp. della commissione di vigilanza.

Art. 6 Conferenza delle commissioni dei corsi

¹ Le persone responsabili delle commissioni dei corsi si impegnano a collaborare in seno alla conferenza delle commissioni dei corsi. La conferenza consente lo scambio di esperienze e la promozione di buone pratiche. A tal fine possono essere istituiti gruppi specifici a destinatari, temi e regioni linguistiche.

² I costi per le rappresentanze delle singole commissioni dei corsi sono assunti dalle stesse.

Art. 7 Organizzazione, svolgimento e durata dei CI

¹ Le aziende di tirocinio sono tenute a consentire alle persone in formazione di frequentare i CI. La presenza ai CI è obbligatoria e vale come tempo di lavoro.

² Le persone in formazione ricevono la convocazione dalle organizzazioni che svolgono i CI.



³ Il programma dei corsi è parte integrante del presente regolamento organizzativo ai sensi di un programma quadro ed è vincolante per la parte obbligatoria dei CI.

⁴ Conformemente all'articolo 8 dell'ordinanza sulla formazione, i CI durano in totale 8 giorni da 8 ore e si compongono di giorni di presenza e fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning). I corsi si tengono in giorni non scolastici e sono sovvenzionati dai Cantoni.

Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base, dal momento in cui inizia la procedura di qualificazione non ha più luogo nessun CI.

Art. 8 Contenuti dei CI

I contenuti vincolanti dei CI sono elencati nel capitolo 4 «Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione» del piano di formazione. I contenuti trasmessi nei CI sono rilevanti per gli esami.

Art. 9 Fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning)

Degli 8 giorni di corso 2 sono svolti sotto forma di fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning). Le fasi di autoapprendimento avviate comprendono un onere lavorativo di 8 ore l'una, che vale come tempo di lavoro analogamente ai giorni di CI nell'insegnamento in presenza.

La concezione generale in relazione all'applicazione del Blended Learning e all'accompagnamento delle persone in formazione da parte dei responsabili dei CI si orienta alle prescrizioni, alle raccomandazioni e ai principi sostenuti dai partner della formazione professionale ed è pubblicata sul sito web della CIFIC Svizzera (www.cific.ch).

Art. 10 Controlli delle competenze dei CI (CC-CI)

Per assegnare la nota relativa all'insegnamento professionale per i CI sono svolti 2 CC-CI. Il CC-CI comprende i campi di competenze operative a-e. Il focus è posto sullo sviluppo di esperienze professionali e sulla riflessione sulle esperienze pratiche. Ogni CC-CI comprende un'unità di corso di almeno 3 giorni nonché i 2 elementi seguenti, prescritti dalla CIFIC Svizzera:

- domande di conoscenza e di comprensione (ponderazione: 40%);
- compito di trasferimento (ponderazione: 60%).

Art. 11 Costi dei corsi

¹ Alle aziende sono addebitati i costi dei corsi dei giorni di CI in presenza e del Blended Learning, previa deduzione delle prestazioni pubbliche.

² Lo stipendio definito nel contratto di tirocinio va versato anche durante i giorni di CI.

³ I costi supplementari derivanti dalla partecipazione ai corsi da parte delle persone in formazione sono sostenuti dall'azienda.

⁴ A condizione che i costi per l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei CI non siano coperti dalle prestazioni delle aziende né da contributi pubblici, da eventuali sovvenzioni di terzi o da altri ricavi, tali costi sono a carico delle commissioni dei corsi quali enti responsabili dei corsi in relazione alle finanze.



Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento organizzativo, elaborato in base alle prescrizioni dei partner della formazione professionale ed esaminato dalla CSRFC, è entrato in vigore per l'inizio del tirocinio 2023 a seguito dell'approvazione del comitato della CIFIC Svizzera.

Berna, 25 ottobre 2022

Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera (CIFIC Svizzera)

Presidente

Segretario esecutivo

Michael Kraft

Roland Hohl

Allegati

1. Concetto per le fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning)
2. Elenco degli strumenti volti a garantire la qualità dei CI



Allegato 1: Concetto per le fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning) nei CI per impiegati di commercio CFP

Ordinamento

La decisione in merito all'applicazione del Blended Learning nei CI spetta alla CIFIC Svizzera quale organo responsabile competente per la formazione professionale di base degli impiegati di commercio CFP. Il comitato della CIFIC Svizzera ha il compito della conduzione strategica per la formazione professionale di base e assume pertanto la funzione di commissione di vigilanza dei CI.

Il presente concetto per le fasi di autoapprendimento avviate si basa sui principi e sulle prescrizioni della «Guide de référence Blended learning» della CSFP del 4 novembre 2022 (disponibile in francese e tedesco).

Situazione iniziale

L'approccio Blended Learning descrive una forma di apprendimento che mira a collegare e combinare in modo opportuno dal punto di vista didattico le tradizionali manifestazioni in presenza con forme di e-learning. Questa forma di apprendimento combina diversi metodi di apprendimento, mezzi e orientamenti di apprendimento teorico. Le manifestazioni in presenza e le fasi di autoapprendimento avviate sono coordinate tra loro in modo funzionale.

In vista dell'applicazione della nuova formazione commerciale di base 2023, la CIFIC Svizzera porta avanti con coerenza il concetto per il Blended Learning nei CI introdotto nel 2019. In questo contesto Konvink funge da piattaforma didattica e di lavoro digitale per persone in formazione, aziende e responsabili dei CI nella formazione professionale di base degli impiegati di commercio CFP.

Obiettivi strategici

La CIFIC Svizzera si impegna per una formazione commerciale di base generalistica attrattiva e sostiene l'applicazione coerente di forme di apprendimento e di esame orientate alle competenze. I CI servono come risorsa per il lavoro nell'azienda e approfondiscono le conoscenze di base e le abilità acquisite nella scuola professionale. I CI aiutano le persone in formazione ad acquisire metodi di lavoro e competenze comunicative, inoltre promuovono in particolare l'apprendimento autogestito. I CI si basano sull'apprendimento pratico nelle aziende per guidare le persone in formazione a sviluppare in modo mirato le loro competenze tramite la riflessione personale.

Il concetto per le fasi di autoapprendimento avviate (Blended Learning) consente di migliorare i collegamenti tra i CI e le aziende, rafforzando così la cooperazione tra i luoghi di formazione. L'utilizzo di strumenti dell'apprendimento autogestito idonei dal punto di vista didattico permette di promuovere in modo mirato e sostenere lo sviluppo individuale delle competenze delle persone in formazione e i loro processi di apprendimento individuali. Nelle fasi di autoapprendimento avviate le persone in formazione acquisiscono conoscenze specifiche del ramo, che sono trasferite nella quotidianità professionale tramite ordini di lavoro.

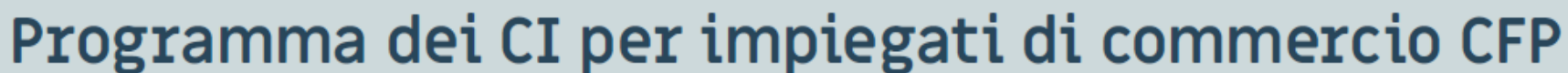
Comprensione di base didattica

Ai fini dell'elaborazione degli obiettivi di ordine superiore, 2 degli 8 giorni di CI sono applicati dal punto di vista didattico sotto forma di fasi di autoapprendimento avviate. Combinando gli elementi didattici dell'insegnamento in presenza, dell'apprendimento autogestito e del trasferimento delle conoscenze nella quotidianità professionale, si garantisce una cooperazione ottimale tra i luoghi di formazione azienda e CI. L'integrazione delle fasi di autoapprendimento avviate nel programma dei CI, il collegamento con il controllo delle competenze dei CI e con le note risultanti relative all'insegnamento professionale per i CI nonché l'utilizzo degli strumenti di attuazione su Konvink per la formazione aziendale sono estremamente vincolanti per le persone in formazione e le aziende.



Panoramica della concezione dei CI

I CI della CIFIC Svizzera si basano sull'approccio Blended Learning (cfr. panoramica nella pagina seguente). I giorni di presenza servono per l'approfondimento delle conoscenze di base e delle abilità acquisite nelle scuole professionali nonché per la promozione delle competenze interdisciplinari. Ciò consente inoltre di favorire la riflessione personale sull'apprendimento nella pratica e di sfruttare lo scambio mirato tra le persone in formazione sul livello delle prestazioni e sui metodi di formazione.





Struttura delle fasi di autoapprendimento avviate ed elaborazione dei controlli delle competenze dei CI

In vista delle due fasi di autoapprendimento avviate, i responsabili dei CI introducono le persone in formazione agli elementi di Konvink in modo completo e conforme al livello, mostrando quali temi e contenuti didattici devono essere elaborati autonomamente durante le 16 ore di studio previste. Nelle fasi di autoapprendimento avviate le persone in formazione elaborano un ordine di lavoro che comprende indicazioni concrete sull'obiettivo di apprendimento, sul contenuto didattico, sulle fasi di lavoro e sulla mole di lavoro. Per l'attuazione dell'ordine di lavoro le persone in formazione sfruttano le unità di apprendimento su Konvink con gli elementi didattici seguenti: modulo di conoscenze, sequenza demo, esercizi e unità di trasferimento. Per la verifica autonoma le persone in formazione hanno a disposizione test di esercitazione specifici. I progressi di apprendimento raggiunti sono documentati in forma scritta dalle persone in formazione e presentati ai responsabili dei CI, che esaminano lo stato delle competenze corrispondente e impostano il giorno di presenza successivo in base allo stato delle conoscenze raggiunto dalle persone in formazione.

In vista dell'elaborazione dei due controlli delle competenze dei CI, i responsabili dei CI introducono le persone in formazione agli elementi corrispondenti su Konvink, mostrando loro quali elementi devono essere affrontati per l'elaborazione della nota relativa all'insegnamento professionale per i CI. Le persone in formazione applicano in modo autonomo, documentano, riflettono e inoltrano per la valutazione i test con certificato e i compiti di trasferimento nel corso delle 30 ore di studio in programma.

Sia durante le fasi di autoapprendimento avviate che durante l'elaborazione dei controlli delle competenze dei CI sono previste misure di accompagnamento dei responsabili dei CI. Ciò garantisce che le persone in formazione siano accompagnate e sostenute in modo ottimale nel loro processo di apprendimento.

Cooperazione tra i luoghi di formazione

L'orientamento coerente alle competenze operative nei luoghi di formazione azienda, scuola professionale e CI consente di gestire in modo uniforme lo sviluppo delle competenze delle persone in formazione. La CIFIC Svizzera prevede lavori pratici specifici nella formazione aziendale e nei CI. Ciò permette alle persone in formazione di mettere in atto un comportamento professionale centrale nella quotidianità professionale. Le persone in formazione tengono la documentazione dell'apprendimento sotto forma di un portfolio personale su Konvink, dove documentano e riflettono sulle esperienze personali maturate nei processi di lavoro e di apprendimento nonché sulle informazioni acquisite in tutti i luoghi di formazione. Il portfolio personale consente alle persone in formazione di presentare in qualsiasi momento ai formatori o agli insegnanti lo stato attuale delle loro competenze. L'approccio del portfolio promuove la competenza metodologica dell'apprendimento autogestito nelle persone in formazione e migliora la cooperazione tra i luoghi di formazione.

Sviluppo dei contenuti didattici

I contenuti didattici dei CI sono elaborati da professionisti sotto forma di un accompagnamento didattico esterno e sviluppati costantemente. I contenuti didattici sono uniformi a livello nazionale e applicati nelle tre lingue, inoltre rispecchiano un'offerta formativa differenziata e garantiscono una didattica adeguata al livello CFP. I contenuti delle fasi di autoapprendimento sono coordinati in modo corrispondente con i contenuti dei giorni di presenza e i compiti di trasferimento per i controlli delle competenze dei CI. Il programma di garanzia della qualità della CIFIC Svizzera garantisce che i contenuti didattici siano corretti dal punto di vista del contenuto e sempre aggiornati.

La struttura e i contenuti didattici sono illustrati nel regolamento organizzativo dei CI, accessibile pubblicamente sul sito web della CIFIC Svizzera (www.cifc.ch).



Finanziamento dei CI quali fasi di autoapprendimento avviate e costi derivanti

Il finanziamento delle unità di apprendimento specifiche e dei diversi elementi didattici sull'acquisizione e sull'accertamento delle conoscenze, che le persone in formazione utilizzano su Konvink nell'ambito delle due fasi di autoapprendimento avviate nel Blended Learning, avviene nel rispetto delle indicazioni principali della «Guide de référence Blended learning» della CSFP del 4 novembre 2022 (disponibile in francese e tedesco). Nell'ambito del processo tradizionale, i costi proporzionali per lo sviluppo e la gestione della piattaforma didattica e di lavoro digitale Konvink e dei contenuti per i CI sono calcolati mediante importi forfettari per i CI. Le aziende non devono assumere costi per diritti di licenza supplementari.

Integrazione tecnologica

I contenuti didattici per la formazione nell'azienda (lavoro pratico e griglia di competenze) e nei CI sono coordinati in modo coerente in funzione delle competenze operative e garantiscono un collegamento ottimale tra i due luoghi di formazione. La piattaforma didattica e di lavoro Konvink fornisce alle persone formazione, ai formatori e ai responsabili dei CI un accesso immediato, indipendentemente dal luogo e dal momento, ai contenuti didattici specifici dei rami. L'utilizzo comune dei contenuti didattici su Konvink consente di rafforzare la cooperazione tra i luoghi di formazione e di creare vincoli importanti tra gli stessi grazie alla trasparenza raggiunta. Le infrastrutture aziendali esistenti per i futuri impiegati di commercio e il principio «bring your own device» («porta il tuo strumento») applicato dalle scuole professionali fanno sì che le persone in formazione o le aziende non debbano assumere costi supplementari per l'utilizzo della piattaforma didattica e di lavoro digitale Konvink.

Programma di garanzia della qualità

Il programma di garanzia della qualità della CIFIC Svizzera comprende strumenti specifici per la valutazione dei CI, considerando che sono valutati sia i giorni di presenza che le fasi di autoapprendimento avviate. Per i requisiti dei responsabili dei CI della CIFIC Svizzera è stato elaborato un profilo specifico. Per quanto concerne le misure di accompagnamento esiste una guida dettagliata per i responsabili dei CI, che sono istruiti in merito in occasione di formazioni interne.



Allegato 2: Elenco degli strumenti volti a garantire la qualità dei CI

Documento	Fonte di riferimento
Guida metodologico-didattica per CI della CIFIC Svizzera	CIFIC Svizzera Il formato elettronico può essere richiesto a info@igkg.ch
Profilo dei requisiti dei responsabili dei CI per impiegati di commercio CFP a titolo accessorio	CIFIC Svizzera Il formato elettronico può essere richiesto a info@igkg.ch
QualCI – Uno strumento di valutazione della qualità nei corsi interaziendali	Centro svizzero di servizio Formazione professionale Orientamento professionale, universitario e di carriera Shop del CSFO